



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/06/2011

=====

ADDI' 24/06/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo TACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ARMENI - FORTE - MALCOTTI - SANTINI

DELIBERAZIONE N. 301

Oggetto:

L.R. 16 marzo 2011, n. 2 "Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie". Programma regionale di intervento contributivo riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico causato da "Pseudomonas syringae pv. actinidiae" e contestuale bando pubblico per la presentazione delle domande.



**Oggetto:** L.R. 16 marzo 2011, n. 2 "Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie". Programma regionale di intervento contributivo riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico causato da "*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*" e contestuale bando pubblico per la presentazione delle domande.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Agricoltura;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, che detta le norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale n. 8 del 24 dicembre 2010 di approvazione del Bilancio di previsione per il 2011;

**VISTA** la Legge regionale n. 9 del 24 dicembre 2010: Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'art. 50 lettere g) ed i), possono:

- Prescrivere, sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

**VISTA** la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

### CONSIDERATO:

- che la coltivazione delle piante di actinidia nella regione Lazio riveste una grande importanza dal punto di vista economico;
- che l'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (agente del cancro batterico dell'actinidia) si diffonde con particolare rapidità;
- che, per eradicare o controllare la suddetta malattia al fine di evitarne la diffusione e di ridurre i danni per gli agricoltori, è necessario un intervento tempestivo;



**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

**VISTO** il decreto MiPAAF 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*", che definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* agente del cancro batterico dell'actinidia;

**VISTA** la Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 2 recante "Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie";

**DATO ATTO** che la predetta L.R. 2/2011 prevede in particolare:

- che la Regione - al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta - è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese singole o associate del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione;
- che tale intervento è attivato - anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione stessa per il finanziamento di analoghe misure - esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione;
- che la Giunta regionale, con proprio atto, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, l'importo del sostegno e la disponibilità finanziaria da destinare all'intervento;
- che il contributo concedibile non possa superare il cento per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo;

**VISTA** la Determinazione n. A4964 del 16 maggio 2011, concernente: "Decreto MiPAAF 7.2.2011- Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.- Delimitazione delle zone di contenimento e relative zone di sicurezza";

**DATO ATTO** che con la predetta Determinazione n. A4964 del 16 maggio 2011, tra l'altro, è stato adottato il programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione denominato: "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento", allegato 1 del D.M. 7.2.2011, nonché le misure previste dall'art. 10 del D.M. 7.2.2011 da imporre ai vivaisti e ai detentori di campi di piante madri presenti sul territorio regionale;

**ATTESO** che con Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 2 si è provveduto all'istituzione, nell'ambito dell'UPB B12, di uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2011 pari a 1.000.000,00 di Euro, tramite prelevamento dal capitolo T22501;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 238 che istituisce il capitolo B12543, denominato "Interventi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie";



**CONSIDERATO** che nello svolgimento del Programma regionale di intervento contributivo citato possono essere necessarie modifiche e/o integrazioni per rendere il Programma stesso più efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati al presente bando possono essere apportate con successive determinazioni del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere ad attivare l'intervento contributivo di che trattasi approvando – nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – uno specifico Programma regionale di intervento contributivo, che costituisce al contempo Bando pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, attraverso estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, eseguite dalle imprese agricole e prescritte alle imprese vivaistiche dal Servizio fitosanitario regionale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il termine di presentazione delle domande, e nel quale sono definiti i criteri e le modalità per la sua attuazione nonché l'importo del sostegno;

all'unanimità

#### DELIBERA

le motivazioni esposte in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, uno specifico Programma regionale di intervento contributivo che costituisce al contempo Bando pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, attraverso estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, eseguite dalle imprese agricole e prescritte alle imprese vivaistiche dal Servizio fitosanitario regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il termine di presentazione delle domande e nel quale sono definiti i criteri e le modalità per la sua attuazione nonché l'importo del sostegno;
- 2) che al finanziamento del presente Programma si farà fronte con le risorse disponibili sul capitolo B12543 denominato "Interventi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie" (L.R.16 marzo 2011, n.2), afferente l'UPB B12 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, che attualmente ammontano a 1.000.000,00 di Euro;
- 3) che i contributi previsti dal programma allegato alla presente saranno concessi nel pieno rispetto del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 358 del 16/12/2006;
- 4) che il Programma verrà comunicato alla Commissione europea in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1857/2006 e, pertanto, nella fase applicativa si terrà conto di eventuali osservazioni della Commissione stessa;
- 5) che il predetto Programma costituisce al contempo Bando pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi ivi previsti;



301 24 GIU. 2011<sup>2</sup>

6) che alla concessione dei contributi provvederà, con relative determinazioni, il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio entro e non oltre il 30 giugno 2013, fermo restando che l'erogazione dei contributi avverrà nel termine previsto dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 citato;

7) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma di intervento contributivo a apportare con proprie determinazioni eventuali modifiche e o integrazioni al Programma stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it)



C:\Documents and Settings\s.pando\

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 27 GIU. 2011



ALLEG. alla DELIB. N. 301 OR  
24 GIU. 2011

ALLEGATO



## BANDO PUBBLICO

**PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO CONTRIBUTIVO  
RIFERITO ALLE ESTIRPAZIONI O CAPITOZZATURE DI PIANTE DI  
ACTINIDIA COLPITE DA CANCRO BATTERICO  
(*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)**

L.R. 16 Marzo 2011, N. 2 - MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO PER LA PREVENZIONE ED ERADICAZIONE DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE

### ARTICOLO 1

#### *Obiettivi e finalità*

Il presente Programma Regionale disciplina l'attuazione dell'intervento contributivo ai sensi dalla L.R. 16 marzo 2011, n. 2 con la finalità di compensare, in parte, le perdite dovute agli interventi per la prevenzione e l'eradicazione del cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*) che danneggia gravemente le coltivazioni di Actinidia.

Gli interventi di estirpazione e di capitozzatura sono da effettuarsi in osservanza alla Determinazione Dirigenziale n. A4964 del 16 maggio 2011 che, tra l'altro, delimita le "zone di contenimento" sul territorio regionale e adotta il "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento".

Per *estirpazione* si intende: sradicare la pianta, togliere dalla terra con tutte le radici.

Per *capitozzatura* si intende: il taglio completo di almeno tutte le branche della pianta in modo tale che resti soltanto una porzione del tronco.

### ARTICOLO 2

#### *Ambito territoriale di intervento*





Gli interventi contributivi previsti nel presente Programma sono destinati ai beneficiari che hanno titolo di possesso di terreni siti nelle "zone di contenimento" della Regione Lazio, individuate con Determinazione Dirigenziale n. A4964/2011.

### ARTICOLO 3 *Beneficiari*

Possono accedere ai contributi previsti dal presente Programma le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario – secondo la definizione comunitaria di cui al Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)", Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/3 del 9/8/2008 – che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni del "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia" ( allegato I della Determinazione n. A4964 del 16 maggio 2011.

In particolare le imprese agricole che hanno coltivazioni di actinidia, di seguito denominate "imprese agricole", prima di presentare domanda devono aver effettuato l'intervento di estirpazione e/o capitozzatura nel periodo definito all'articolo 5.

Le imprese vivaistiche autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 214/2005, di seguito denominate "vivai", che effettuano l'intervento di estirpazioni e distruzione di piante di actinidia nel periodo definito all'articolo 5, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- aver provveduto a comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di piante infette prima dell'estirpazione;
- aver estirpato e distrutto le piante oggetto di segnalazione esclusivamente sulla base della successiva prescrizione del Servizio Fitosanitario Regionale;

I beneficiari devono avere titolo di possesso dei terreni oggetto degli interventi.

### ARTICOLO 4 *Requisiti*

I Beneficiari richiedenti devono:

- soddisfare le condizioni previste dall'allegato I del citato Reg. (CE) n. 800/2008;
- essere iscritti nel registro delle imprese - Settore agricoltura;
- essere titolari di partita IVA;
- avere titolo di possesso dei terreni oggetto degli interventi;
- aver costituito il fascicolo aziendale (DPR 503/99);
- non trovarsi in stato di insolvenza od essere sottoposte a procedure concorsuali;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- il contributo non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

- non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Inoltre per i vivai:

- possedere autorizzazione allo svolgimento dell'attività vivaistica ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. N. 214/2005.

Non saranno considerate ammissibili le domande di aiuto che prevedono, secondo le procedure indicate nel presente bando, indennizzi inferiori a 500 Euro.

#### ARTICOLO 5

##### *Periodo interventi*

I contributi, sono riconosciuti per gli interventi, di cui all'articolo 3, eseguiti nel periodo dal 01.01.2010 alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all'articolo 6.

#### ARTICOLO 6

##### *Modalità di presentazione delle domande*

Le domande devono essere presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Programma, presso i seguenti Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio:

- a) Settore Provinciale Agricoltura - Via Adige,4 -03100 Frosinone;
- b) Settore Provinciale Agricoltura - Via Villafranca, 2/d - 04100 Latina;
- c) Settore Provinciale Agricoltura - Via Raccuini, 21/A - 02100 Rieti,
- d) Settore Provinciale Agricoltura - Via Pianciani, 16 - 00185 Roma;
- e) Settore Provinciale Agricoltura - Via M. Romiti, 80 - 01100 Viterbo;

Le domande possono altresì essere inviate ai sopraindicati indirizzi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale.

Le domande dovranno essere redatte secondo il Modello di Domanda allegato (Mod. 1) al presente Programma e corredate della documentazione di cui all'articolo 7.

La sottoscrizione delle istanze, ai fini dell'autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm., deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza; qualora l'istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.



## ARTICOLO 7 *Documentazione*

Al Modello di Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- *per le imprese agricole che hanno eseguito estirpazione e/o capitozzature di piante di actinidia:*
  - documentazione attestante la produzione di actinidia dell'anno precedente rispetto alla data di effettuazione dell'intervento (es. fatture, documenti di conferimento, ecc.);
  - documentazione attestante per impianti ancora non in produzione, l'acquisto delle piante messe a dimora (fatture);
  - determinazione dell'incidenza del Reddito Lordo Standard (RLS) da Actinidia rispetto al RLS totale aziendale. Tale rapporto si ricava dalla compilazione dell'Allegato Modello 2 (Mod 2) che una volta compilato deve essere allegato alla domanda;
  - nel caso di affitto, dichiarazione da parte del proprietario di essere a conoscenza della richiesta di contributo.
  
- *per le imprese vivaistiche*
  - certificato rilasciato dal servizio fitosanitario di autorizzazione alla estirpazione e distruzione di piante di actinidia;
  - certificato rilasciato dal servizio fitosanitario di constatazione dell'avvenuta distruzione delle piante;
  - autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. n. 214/2005.



## ARTICOLO 8 *Parametri e modalità per la definizione del contributo*

Il contributo – nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della L.R. 2/2011 – è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte (estirpate o capitozzate) e alla conseguente diminuzione di reddito, dedotti i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenute.

I contributi previsti dal programma saranno concessi nel pieno rispetto del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 358 del 16/12/2006.

Per il cumulo dei contributi di cui al presente Programma si rinvia all'art. 19 del citato Reg. (CE) n. 1857/2006.



In sede di quantificazione del contributo sono comunque dedotte, le eventuali somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.

Il contributo a favore delle imprese agricole, esclusi i vivai, nel caso di estirpazione di piante definitivamente a dimora, è calcolato sulla base dei parametri, di cui alle Tabelle 1 e 2. Il contributo può essere erogato una sola volta rispetto alla superficie interessata dall'intervento. Il contributo è calcolato in relazione al numero delle piante interessate all'intervento con un massimale per ettaro riportato nelle tabelle citate.

Il contributo a favore delle imprese agricole, nel caso di capitozzatura di piante definitivamente a dimora, è calcolato sulla base dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 apportando una *riduzione del 30%* e può essere erogato una sola volta rispetto alla superficie interessata dall'intervento.

Il contributo a favore dei vivai è calcolato solo in caso di estirpazione e distruzione sulla base dei parametri di cui alla Tabella 3 e può essere erogato una sola volta per pianta.

I parametri delle tabelle 1, 2 e 3 sono al netto dei costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenute.

Tabella 1

*Actinidia deliciosa (Hayward e altre)*

Età dell'impianto	Euro per pianta	Euro per ettaro (Massimale)
Dal 1° al 2° anno	6,0	4.800,00
dal 3° al 15° anno	25,0	20.000,00
> di 15	18,0	14.400,00

Tabella 2

*Actinidia chinensis (Hort 16 A , Jin Tao e altre)*

Età dell'impianto	Euro per pianta	Euro per ettaro (Massimale)
Dal 1° al 2° anno	7,0	5.600,00
> di 2	50,0	40.000,00

Tabella 3

Vivai

Tipologia	Importo unitario in Euro
Piante di actinidia < di 2 anni	4,00
Piante di actinidia di 2 o più anni	6,00

*Deu*



## ARTICOLO 9

### *Disponibilità finanziaria e relativa articolazione*

12543 Al finanziamento del presente Programma si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo B12453 denominato "Interventi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie" (L.R.16 marzo 2011, n.2), afferente l'UPB B12 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, che attualmente ammontano a 1.000.000,00 di Euro.

Nell'ambito della predetta dotazione, l'importo di Euro 800.000,00 è riservato al finanziamento delle domande riferite alle imprese agricole che hanno effettuato estirpazioni/capitozzature di piante definitivamente messe a dimora, restando la residua disponibilità di Euro 200.000,00 destinata alle domande relative alle imprese vivaistiche che hanno effettuato estirpazioni e distruzione di materiale vivaistico.

Nel caso in cui la somma destinata a uno dei finanziamenti di cui sopra risultasse superiore al fabbisogno, i residui possono essere utilizzati per l'altro finanziamento.

Eventuali e ulteriori incrementi della dotazione finanziaria, nel corso dello stesso esercizio finanziario, saranno ripartite rispettando la proporzione di cui sopra.

## ARTICOLO 10


### *Modalità per il finanziamento delle domande ammesse*

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dai Settori Provinciali Agricoltura, competenti per territorio, che si riservano di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda presentata.

Ultimata l'istruttoria documentale delle domande, il Settore Provinciale Agricoltura, competente per territorio, provvede a verificare in campo, nella misura di almeno il 30% delle istanze pervenute, la rispondenza dei dati dichiarati in domanda con quanto si è potuto verificare a seguito del sopralluogo aziendale. I controlli verranno effettuati anche con l'ausilio del GIS-AGEA

A seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Programma, i Settori Provinciali Agricoltura inviano gli elenchi delle domande ritenute ammissibili e non ammissibili a contributo alla Direzione Regionale Agricoltura - Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio Rurale.

Ogni Settore Provinciale Agricoltura invia due distinti elenchi: il primo relativo alle imprese agricole che hanno estirpato/capitozzato, il secondo comprendente i vivaisti che hanno effettuato le operazioni di estirpazione e distruzione.





In tali elenchi è riportato, per ciascuna domanda, il relativo contributo quantificato in relazione a quanto riportato nell'articolo 8 e, relativamente all'elenco delle imprese agricole, il punteggio secondo quanto previsto all'articolo 11.

Ultimate l'istruttoria e le verifiche in campo. I Settori provinciali competenti per territorio provvedono all'invio degli elenchi delle imprese ammissibili e non ammissibili a contributo, su supporto cartaceo e informatico all'Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio Rurale.

L'Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio Rurale provvede con propri atti ad approvare i predetti elenchi e contestualmente per le imprese ammissibili a concedere e liquidare i contributi spettanti nonché ad assumere il relativo impegno di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Qualora la disponibilità finanziaria assegnata in Bilancio per le domande ritenute ammissibili non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno si procede come segue:

*per le imprese agricole:*

si provvede a definire una graduatoria regionale delle imprese ammissibili a contributo secondo quanto riportato nei criteri di selezione di cui all'articolo 11;

*per i vivai:*

si provvede a definire i contributi spettanti applicando una riduzione su base proporzionale su tutte le istanze rispetto all'ammontare della disponibilità.

#### **ARTICOLO 11** *Criteri di selezione*

I criteri di selezione riportati nel presente articolo sono applicati solo sulle imprese agricole e solo se la disponibilità finanziaria assegnata in Bilancio, per le domande ritenute ammissibili, non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno.

I criteri con cui è formulata la graduatoria regionale si basa su due tipologie di priorità:

- Priorità assolute
- Priorità relative

#### **Priorità assolute**

Le domande ammissibili saranno ordinate, in prima istanza, dando priorità assoluta ai seguenti parametri in ordine decrescente:

- Imprenditore agricolo professionale;
- Giovane agricoltore (in età inferiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda).



### Priorità relative

Successivamente le domande saranno ordinate secondo le priorità relative attribuendo a ciascuna domanda un punteggio derivato dall'applicazione dei punteggi riportati nella tabella 4. In caso di ex-quo si procederà in ordine acquisizione al protocollo.

Tabella 4	Criterio selezione	Punteggio massimo
	n. piante estirpate o capitozzate /n. piante tot Actinidia azienda > 60%	50
	n. piante estirpate o capitozzate /n. piante tot Actinidia azienda 20-60 %	30
	n. piante estirpate o capitozzate /n. piante tot Actinidia azienda < 20 %	15
	RLS Actinidia azienda/ RLS Azienda > 60% *	50
	RLS Actinidia azienda / RLS Azienda tra 20-60% *	30
	RLS Actinidia azienda / RLS Azienda < 20% *	15
	TOTALE	100

Il rapporto tra il Reddito Lordo Standard da Actinidia e il Reddito Lordo Standard totale aziendale è calcolato secondo il modello 2 (Mod 2) allegato alla domanda.

Le imprese ammissibili rientranti nella graduatoria regionale, ma non finanziate, in successivi esercizi finanziari, in presenza di ulteriori finanziamenti, possono essere inserite nelle nuove graduatorie regionali.

### ARTICOLO 12

#### *Adempimenti in relazione alla normativa europea sugli aiuti di Stato*

Il presente Programma verrà comunicato alla Commissione europea in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1857/2006 e, pertanto, nella fase applicativa si terrà conto di eventuali osservazioni della Commissione stessa.

In caso di richiesta di rettifiche da parte della Commissione europea, che modifichino in tutto o in parte i criteri per la contribuzione previsti nel presente bando, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.



Mod. 1

Alla Regione Lazio  
Direzione Regionale Agricoltura  
Settore Provinciale Agricoltura  
di

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
IN APPLICAZIONE DELLA L. R. N.2/2011  
E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. \_\_\_\_/2011**



Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_

Titolare dell'impresa \_\_\_\_\_, ubicata a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_

con una superficie totale di Ha. \_\_\_\_\_ di cui in affitto Ha. \_\_\_\_\_

CUAA Azienda \_\_\_\_\_ (Codice Unico delle Aziende Agricole -  
Anagrafe delle aziende agricole -DPR 503/99),

**RECAPITO TELEFONICO** \_\_\_\_\_, **FAX** \_\_\_\_\_

**Chiede**

di accedere ai contributi previsti dalla L.R. n. 2/2011, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_/2011, in relazione:

- alle estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il termine di presentazione della domanda (*per le imprese agricole*);
  - alle estirpazione e distruzione di piante di actinidia colpite da cancro batterico constatate dal Servizio Fitosanitario (*per le imprese vivaistiche*);
- come di seguito riportato:



**A tal fine**

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

**Dichiara:**

- di avere preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei contributi di cui alla presente domanda;
- che l'impresa rientra nella definizione di PMI del settore agricolo primario di cui al Reg. CE 800/2008 e che soddisfa tutte le condizioni ivi previste;
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ed è in possesso della seguente P. IVA \_\_\_\_\_;
- che l'impresa non è in stato di insolvenza e non è sottoposta a procedure concorsuali;
- che l'impresa è in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- di non avere ottenuto o chiesto altri contributi per le finalità di cui alla presente domanda;
- che le piante oggetto della presente domanda erano situate in zona di contenimento (D.M. 7 febbraio 2011 e determinazione dipartimentale n. A4964 del 16 maggio 2011).
- di avere provveduto a comunicare al Servizio Fitosanitario la presenza di piante infette e di avere estirpato le piante oggetto di segnalazione esclusivamente sulla base della successiva specifica prescrizione degli Ispettori fitosanitari (solo per i vivai);
- di essere socio dell'Organizzazione di Produttori \_\_\_\_\_

**Dichiara inoltre:**

- di essere -  di non essere - Imprenditore agricolo professionale;
  - di essere -  di non essere - Giovane agricoltore (in età inferiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda).
  - di non avere percepito alcun indennizzo assicurativo a fronte delle estirpazioni oggetto della presente domanda;
- ovvero
- di aver percepito a fronte delle estirpazioni oggetto della presente domanda un indennizzo assicurativo di Euro \_\_\_\_\_;





Mod 2 - Determinazione RLS

Allegato domanda

Il sottoscritto.....nato a  
.....il.....residente a  
.....CF n.....in qualità di  
.....dell'azienda.....dichiara, sotto la propria responsabilità, che i  
dati riportati nel seguente prospetto rispondono al vero.

1	2	3	4	5	
Cod. attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Unità di Misura	RLS unitario Euro	SUP./ CAPI Ha, a/ n° capi	RLS Euro
D01	Frumento tenero	Ha	762,29		-
D02	Frumento duro	Ha	1.034,93		-
D03	Segale	Ha	540,70		-
D04	Orzo	Ha	686,69		-
D05	Avana	Ha	685,32		-
D06	Mais	Ha	1.662,02		-
D07	Riso	Ha	991,60		-
D08	Altri cereali	Ha	960,58		-
D09	Legumi secchi - totale	Ha	927,51		-
D10	Patate	Ha	3.298,55		-
D11	Barbabetola da zucchero	Ha	1.735,53		-
D12	Piante sarchiate foraggere	Ha	-		-
D13A	Tabacco	Ha	5.016,35		-
D13C	Cotone	Ha	-		-
D13D1A	Colza e ravizzone	Ha	688,81		-
D13D1B	Girasole	Ha	777,38		-
D13D1C	Soia	Ha	1.057,35		-
D13D1D	Piante oleaginose o tessili - altre	Ha	1.141,37		-
D13D2	Piante industriali - aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	7.121,94		-
D13D3	Piante industriali - altre	Ha	3.325,47		-
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	Ha	4.953,34		-
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	Ha	15.054,72		-
D15	Orticole - sotto vetro	Ha	14.891,83		-
D16	Fiori - all'aperto	Ha	22.672,46		-
D17	Fiori - sotto vetro	Ha	142.800,33		-
D18A	Piante foraggere - prati e pascoli temporanei	Ha	-		-
D18B	Altre foraggere avvicendate - totale	Ha	-		-
D19	Sementi e piante per seminativi	Ha	7.013,48		-
D20	Altre colture per seminativi	Ha	401,29		-
D22	Superfici sotto regime di aiuto - terreni a riposo senza uso economico	Ha	292,01		-
F01	Prati permanenti e pascoli - esclusi i pascoli magri	Ha	-		-
F02	Pascoli magri	Ha	-		-
G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	3.972,59		-
G01B	Frutteti - di origine subtropicale (actinidia)	Ha	7.033,11		-
G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	2.103,53		-
G02	Agrumeti	Ha	2.205,27		-

RICORDI

De



ASSESSORATO AGRICOLTURA

G03A	Oliveti - per olive da tavola	Ha	2.463,50	-
G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	2.202,47	-
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità	Ha	2.975,31	-
G04B	Vigneti - per uva da vino comune	Ha	2.134,13	-
G04C	Vigneti - per uva da tavola	Ha	2.738,25	-
G05	Vivai	Ha	24.128,87	-
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.515,28	-
G07	Colture permanenti sotto vetro	Ha	8.185,84	-
I02	Funghi (100 metri quadrati)	100 Mq	10.897,24	-
J01	Equini	Nr. Capi	250,73	-
J02A	Bovini < 1 anno - maschi	Nr. Capi	196,80	-
J02B	Bovini < 1 anno - femmine	Nr. Capi	170,01	-
J03	Bovini 1-2 anni - maschi	Nr. Capi	366,07	-
J04	Bovini 1-2 anni - femmine	Nr. Capi	90,86	-
J05	Bovini > 2 anni - maschi	Nr. Capi	452,98	-
J06	Bovini > 2 anni - giovenche	Nr. Capi	229,56	-
J07	Bovini > 2 anni - vacche da latte	Nr. Capi	1.343,50	-
J08	Bovini > 2 anni - altre vacche	Nr. Capi	261,70	-
J09A	Ovini - fattrici	Nr. Capi	78,57	-
J09B	Ovini - altri	Nr. Capi	77,24	-
J10A	Caprini - fattrici	Nr. Capi	69,74	-
J10B	Caprini - altri	Nr. Capi	83,19	-
J11	Suini - suinetti < 20 Kg	Nr. Capi	16,42	-
J12	Suini - scrofe > 50 kg	Nr. Capi	33,42	-
J13	Suini - altri	Nr. Capi	42,45	-
J14	Volatili - broilers	100 Capi	179,60	-
J15	Volatili - ovaiole	100 Capi	141,13	-
J16	Volatili - altri	100 Capi	76,97	-
J17	Conigli - fattrici	Nr. Capi	34,80	-
J18	Api	Nr. Arnie	37,33	-
			<b>TOTALE AZIENDA</b>	<b>0,00</b>

\* Gli ordinamenti colturali inerenti le aziende zootecniche specializzate, contrassegnati da un asterisco sono da considerarsi "colture foraggere reimpiegate per allevamenti" e quindi privi di RLS dato che la loro quota di RLS è già compresa in quello degli erbivori utilizzatori.

DATA

FIRMA

N.B. nella colonna 4 per ogni coltura presente in azienda indicare la relativa superficie; nella colonna 5 riportare il prodotto ottenuto (colonna 4 x colonna 5)  
Per ottenere l'incidenza del RLS della coltura actinidia (colonna 5) / il RLS totale aziendale (colonna 5)

## RIFERIMENTI NORMATIVI

*Definizione di PMI*

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

ALLEGATO I  
Definizione di PMI*Articolo 1 - Impresa*

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

*Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

*Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari*

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).  
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
  - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
  - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.



**ASSESSORATO AGRICOLTURA**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

**Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento**

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

**Articolo 5 - Gli effettivi**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

**Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa**

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.  
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si

## ASSESSORATO AGRICOLTURA

sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.





## INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Lazio, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Lazio, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### 2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ai sensi della L. R. n. 2/2011.

### 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Accertamenti relativi alla presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ai sensi della L. R. n. 2/2011.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### 5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

### 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Lazio, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### 7. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

#### 8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, CAP 00145.

La Regione Lazio ha designato, quale Responsabile del trattamento, il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Lazio, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 - dalle 14,30 alle 17,00, in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145 Roma (Italia): telefono 800-012283 (numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00), fax 06-51683840, e-mail [urp@regione.lazio.it](mailto:urp@regione.lazio.it). Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

